

# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 6306
DELIBERAZIONE N. 6 in data: <b>19.04.2010</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE - CONVALIDA - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladieci** addi **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **19,20** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	P
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	P
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	16 - PINTO GIUSEPPE	P
8 - BRONZO FILIPPO	P	17 - LA PORTA GIOVANNI	P
9 - GENTILE ANTONIO	P		

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **d.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag.Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 75 del 08.04.2010

Oggetto: ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE - CONVALIDA - PROVVEDIMENTI

### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

f.to

D.ssa Anna Caruso

**IL RAGIONIERE**

---

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da: Uff. Elettorale

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 75 della L. 570/1960 e successivo art. 41 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi prevista, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69 per la contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Visti i nominativi proclamati eletti dall'ufficio elettorale centrale, facendo constatare la votazione riportata dalle liste partecipanti alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010:

#### **LISTA N. 1**

**Il Veliero con scritta Unità, Continuità e Innovazione**

**Cifra elettorale n.2311**

**Eletto alla carica di Sindaco del Comune di Casal Velino**

**Rag. Domenico Giordano**

Consiglieri Comunali:

- Silvia Pisapia (n. 19.03.1976)
- Angelo Crescenzo (n. 23.03.1972)
- Roberto Esposito (n. 10.06.1962)
- Biagio Di Feo (n. 07.11.1950)
- Antonio Caputo (n. 31.07.1971)
- Giovanni Cammarota (n. 17.09.1960)
- Filippo Bronzo (n. 07.06.1977)
- Antonio (Toni) Gentile (n.02.09.1984)
- Giulio Marino (n.13.03.1958)
- Pietro Pinto (n.29.06.1966)
- Giovanni Giordano (n. 02.07.1960)

**LISTA N. 2**  
**La Forza della Libertà**  
**Cifra elettorale n. 1201**

Consiglieri comunali:

- Daniele D'Aiuto (n. 06.12.1974) candidato alla carica di sindaco
- Morinelli Fabio Maria (n.05.03.1975)
- Luigi Lista (n. 12.08.1959)
- Giuseppe Pinto (n. 27.01.1950)
- Giovanni La Porta (n. 08.11.1975)

Visto che in relazione alla normativa riguardante le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei Consiglieri Comunali eletti, previste dal D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e s.m.i. ed ad altre disposizioni normative, con particolare riferimento al D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 – art.60 e 63, il Presidente invita gli eletti nella tornata elettorale del 3 e 4 aprile 2005 ad indicare, qualora ne fossero a conoscenza, motivi per invalidare la nomina per gli eventuali e consequenziali provvedimenti o la definitiva convalida degli stessi;

RILEVATO, inoltre, che dal verbale dell'ufficio elettorale centrale non figurano, con riferimento alla vigente normativa, denunce di ineleggibilità ed incompatibilità da parte di elettori per cui invita i componenti del civico consesso a procedere alla convalida degli eletti;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta viene acquisito il parere ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

**SI PROPONE**

Di esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi prevista, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69, e procedendo, in mancanza, alla convalida definitiva dell'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Casal Velino del **Rag. Domenico Giordano nato a Casal Velino il 03.05.1964**

Di convalidare, inoltre, definitivamente, in assenza di cause ostative, l'elezione dei seguenti Consiglieri comunali come in premessa generalizzati:

1. Silvia Pisapia (n. 19.03.1976)
2. Angelo Crescenzo (n. 23.03.1972)
3. Roberto Esposito (n. 10.06.1962)
4. Biagio Di Feo (n. 07.11.1950)
5. Antonio Caputo (n. 31.07.1971)

6. Giovanni Cammarota (n. 17.09.1960)
7. Filippo Bronzo (n. 07.06.1977)
8. Antonio (Toni) Gentile(n.02.09.1984)
9. Giulio Marino (n.13.03.1958)
10. Pietro Pinto (n.29.06.1966)
11. Giovanni Giordano (n. 02.07.1960)
12. Daniele D' Aiuto (n. 06.12.1974)
13. Morinelli Fabio Maria(n.05.03.1975)
14. Luigi Lista (n. 12.08.1959)
15. Giuseppe Pinto (n. 27.01.1950)
16. Giovanni La Porta (n. 08.11.1975)

Prima della discussione del primo punto all'ordine del giorno il neo-proclamato eletto Sindaco rag. Domenico Giordano rivolge al civico consesso ed agli intervenuti il suo saluto , in particolare ai giovani che con grande entusiasmo affrontano questa prima esperienza , augurandosi che l'attività che l'amministrazione porrà in essere per la crescita del territorio sarà caratterizzata da un corretto confronto tra maggioranza e minoranza, improntato al reciproco rispetto , nell'ottica di un dibattito che abbia come presupposto il rispetto della persona, per il bene del territorio e del Comune di Casal Velino.

Successivamente il Sindaco , passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno solleva l'attenzione del consesso in merito a due segnalazioni pervenute in data odierna al protocollo del comune da parte del sig. Tomasco Francesco, il quale chiede di verificare eventuali cause ostative alla eleggibilità dei consiglieri- Lista Luigi e Caputo Antonio- in base a quanto asserito nelle note già distribuite ai consiglieri ed allegate al presente atto;

A tal proposito il Sindaco , ritenendo preliminare l'esame di tali segnalazioni, e riferitamente a quella diretta al Dott.re Lista , fa presente che il comma 3 dell'art. 60 del T.U.E.L. n.267/2000 espressamente recita: “ Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale .....3) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato”, personalmente ritiene che non vi siano cause di ineleggibilità in tal senso in quanto non risulta che il Dottore Lista esercita funzioni di comando sul territorio di Casal Velino, suffragato altresì dalla dichiarazione resa dallo stesso dott. Lista ai sensi del DPR n.445/2000, in merito all'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità a proprio carico, quindi propone la convalida. Successivamente passa la parola al dott.re Lista, se interessato a fornire ulteriori ragguagli in merito;

Interviene il Dott.re Lista il quale dichiara di essere colpito dalle indicazioni date dal sig. Tomasco che piuttosto auspica siano di buon auspicio per la sua carriera, in quanto per esercitare il comando sul territorio di Casal Velino dovrebbe possedere quattro stelle d'argento in più rispetto a quelle possedute, perché chi esercita il comando su tutto il territorio nazionale è il Capo dello Stato Maggiore della Difesa. Il Dott.re Lista fa parte dello Stato Maggiore della Difesa, quale Capo dell'Ufficio Politica Sanitaria Generale, come incarico di staff, quindi dichiara di non esercitare il ruolo di comando sul territorio di Casal Velino, ancorché sul territorio nazionale. In merito alla propria posizione in seno alle commissioni di verifica dichiara di presiedere la commissione medica di verifica di Roma che controlla le amministrazioni pubbliche, o più correttamente, da solo pareri tecnici, non esercita un controllo istituzionale, inoltre dal 2007 non ha più il controllo sulle commissioni mediche delle ASL, in quanto il controllo attualmente viene effettuato dall'INPS . Quindi non esiste un controllo da parte sua presso l'amministrazione del Comune di Casal Velino. Alla luce di quanto riferito conferma quanto già dichiarato in merito alla insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità alle funzioni di consigliere comunale;

Successivamente il Sindaco in merito alla segnalazione a carico del consigliere Caputo, propone la convalida anche per lo stesso in quanto non svolge la propria attività nell'ambito della circoscrizione in cui si è candidato, poiché presta servizio, nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, nella circoscrizione di Napoli che non si identifica nella circoscrizione in cui svolge l'attività di Consigliere Comunale, suffragato altresì dalla dichiarazione resa dallo stesso Consigliere Caputo ai sensi del DPR n.445/2000, in merito all'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità a proprio carico. Successivamente passa la parola al consigliere Caputo, se interessato a fornire ulteriori ragguagli in merito;

Interviene il Consigliere Caputo il quale precisa che la competenza è riferita al settore di cui lo stesso si occupa, che è quello della Radiodiffusione ed editoria, mentre la circoscrizione riguarda il

luogo in cui presta servizio, che è Napoli e non Casal Velino . Quindi alla luce di quanto riferito conferma quanto già dichiarato in merito alla insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità alle funzioni di consigliere comunale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il Consigliere Lista e Caputo, sentito il Sindaco il quale invita altresì i consiglieri presenti a dichiarare se sono a conoscenza di cause di ineleggibilità e compatibilità;

Non avute altre eccezioni in merito;

Visto che sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Sindaco e da tutti i Consiglieri ai sensi del DPR n.445/2000, in merito all'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità a proprio carico per ricoprire la carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, e propone la convalida di tutti i Consiglieri e del Sindaco;

Si passa alla votazione palese per la convalida:

Presenti e votanti n.17;

Voti favorevoli alla convalida n.17;

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno;

Visto l'esito dell'eseguita votazione;


**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

### DELIBERA

Di convalidare definitivamente l'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Casal Velino del **Rag. Domenico Giordano nato a Casal Velino il 03.05.1964**

Di convalidare, inoltre, definitivamente, in assenza di cause ostative, l'elezione dei seguenti Consiglieri comunali come in premessa generalizzati:

1. Silvia Pisapia (n. 19.03.1976)
2. Angelo Crescenzo (n. 23.03.1972)
3. Roberto Esposito (n. 10.06.1962)
4. Biagio Di Feo (n. 07.11.1950)
5. Antonio Caputo (n. 31.07.1971)
6. Giovanni Cammarota (n. 17.09.1960)
7. Filippo Bronzo (n. 07.06.1977)
8. Antonio (Toni) Gentile(n.02.09.1984)
9. Giulio Marino (n.13.03.1958)
10. Pietro Pinto (n.29.06.1966)
11. Giovanni Giordano (n. 02.07.1960)
12. Daniele D'Aiuto (n. 06.12.1974)
13. Morinelli Fabio Maria(n.05.03.1975)
14. Luigi Lista (n. 12.08.1959)
15. Giuseppe Pinto (n. 27.01.1950)
16. Giovanni La Porta (n. 08.11.1975)



Al Segretario Comunale  
Al Sindaco di Casal Velino  
Al Consiglio Comunale

Oggetto : Eleggibilità a Consigliere Comunale del Sig Luigi Lista

La ineleggibilità riguarda il candidato e si riferisce a requisiti e condizioni preesistenti alla elezione, che abbiano potuto influenzare l'esito della consultazione elettorale (art. 60 L.u.).

Le disposizioni degli artt. 60 e 61 del 267/2000 disciplinano le cause di ineleggibilità che trovano fondamento nella necessità di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che potrebbero influenzare la volontà degli elettori, a causa della loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti così da turbare il corretto procedimento di formazione dell'atto elettivo.

Per aderire al principio di uguaglianza, infatti, occorre che ciascun candidato operi su un piano di parità rispetto agli altri, ovvero che nessuno possa trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale, per cui va evitata qualsiasi forma di captatio benevolentiae la quale, per ragioni d'ufficio, potrebbe incidere, coartandola, sulla libertà di voto dell'elettore, suscettibile di possibili interferenze da parte di colui che ricopre determinate cariche.

#### Art 60 TUEL - Ineleggibilità

3) Nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, La disposizione definisce le cause che ostano alla elezione alle cariche degli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale nella quale gli ufficiali previsti dalla norma esercitano le funzioni del comando loro affidato.

Il "comando" in questione va essere inteso - anche in ossequio al principio che le norme sull'ineleggibilità sono tipizzate e quindi di stretta interpretazione, in quanto limitative della libertà di accesso alle cariche elettive - secondo l'accezione tecnico-militare di preposizione ad una unità o ente a carattere operativo, tattico o anche **amministrativo**, delle forze armate, il cui organico preveda quale comandante un ufficiale generale o superiore. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Al 2009 il Sig Luigi Lista con il grado di Colonnello Medico dell'E.I. ricopriva tra gli altri incarichi i seguenti :

CAPO UFFICIO POLITICA SANITARIA GENERALE dello STATO MAGGIORE della DIFESA

PRESIDENTE della Commissione Medica di Verifica di Roma dal 1998

COMPONENTE del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dal 2005

#### Le Commissioni Mediche di Verifica

Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, che dal 1998 hanno assunto la denominazione di commissioni mediche di verifica (art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278), assolvono nell'attuale sistema accertativo dell'invalidità una funzione di controllo dei verbali di visita redatti dalle commissioni mediche USL. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, hanno funzioni di supervisione sui verbali di visita delle commissioni mediche USL. Accanto a dette commissioni è costituita presso il Ministero del tesoro la commissione medica superiore e d'invalidità civile, che interviene, con funzioni consultive, nella procedura dei ricorsi gerarchici contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle commissioni USL o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra. La legge 15 ottobre 1990, n. 295, stabilisce che gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordomuto sono effettuati dalle unità sanitarie locali attraverso commissioni mediche operanti nel loro seno. Tali accertamenti sono produttivi di tutti gli effetti, economici o di altra natura, previsti dalle norme in vigore. Le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile sono composte da ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, da medici appartenenti al personale civile dello Stato (di ruolo o a contratto) e da altri membri indicati nell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, richiamato dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dal decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387. Il verbale di visita, redatto dalla commissione medica USL, non è definitivo, essendo previsto, nel sistema accertativo dell'invalidità introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, un controllo da parte della competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, che dal 1998 ha assunto la denominazione di commissione medica di verifica. Tale controllo si effettua attraverso l'esame dei verbali di visita trasmessi dalla commissione medica USL. L'esame avviene in seduta collegiale secondo ordine cronologico di ricezione dei verbali, salvo i casi in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e riconosciute valide dalla commissione medica periferica. Tale commissione, valutati gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, può chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale stesso e della documentazione sanitaria allegata, la sospensione della procedura. Qualora la commissione periferica non abbia nulla da osservare in ordine al verbale ricevuto, vi appone annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile, dandone comunicazione alla commissione medica USL anche prima della cadenza del suddetto termine di sessanta giorni. Nel caso in cui la commissione medica periferica, in sede di controllo del verbale di visita redatto dalla commissione medica USL, ritenga di sospendere la procedura accertativa dell'invalidità, ne fa richiesta a quest'ultima commissione con esplicita e dettagliata motivazione medico legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti. Questi possono essere eseguiti direttamente dalla commissione medica periferica, oppure incaricando la stessa commissione USL che aveva sottoposto l'interessato agli accertamenti sanitari. Nel primo caso la commissione medica convoca a visita diretta l'invalido avvalendosi, ove necessario, delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Nel caso in cui a compiere gli ulteriori accertamenti sia incaricata la commissione medica USL, questa, effettuati i necessari approfondimenti, redige un nuovo verbale di visita, che trasmette alla commissione medica periferica. Se tale commissione non condivide il nuovo verbale, procede a visita diretta dell'invalido. Qualora la sospensione della procedura riguardi un soggetto deceduto, la valutazione della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti

Sembra allo scrivente che il Colonnello Medico Lista Luigi eserciti il comando su una commissione medica di verifica adibita al controllo delle commissioni mediche delle ASL dell'intero territorio nazionale e quindi dovrebbe essere ineleggibile secondo la norma citata.

Per quanto sopra esposto, io Francesco Tomasco nato a Nuoro il 06.04.1970 e residente in Loc Serra n 14 Acquavella (SA)

CHIEDO

Di verificare eventuali cause ostative all'elezione del Consigliere Comunale Lista Luigi ai sensi dell'Art 60 comma 3 del Tuel 267/2001

Casal Velino li  
19 Aprile 2010

Firma

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)  
19. APR. 2010  
PROT. N. 44??...

Al Segretario Comunale  
Sindaco di Casal Velino  
Al Consiglio Comunale

Oggetto : Eleggibilità a Consigliere Comunale del Sig Antonio Caputo

La ineleggibilità riguarda il candidato e si riferisce a requisiti e condizioni preesistenti alla elezione, che abbiano potuto influenzare l'esito della consultazione elettorale (art. 60 L.u.).

Le disposizioni degli artt. 60 e 61 del 267/2000 disciplinano le cause di ineleggibilità che trovano fondamento nella necessità di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che potrebbero influenzare la volontà degli elettori, a causa della loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti così da turbare il corretto procedimento di formazione dell'atto elettivo.

Per aderire al principio di uguaglianza, infatti, occorre che ciascun candidato operi su un piano di parità rispetto agli altri, ovvero che nessuno possa trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale, per cui va evitata qualsiasi forma di captatio benevolentiae la quale, per ragioni d'ufficio, potrebbe incidere, coartandola, sulla libertà di voto dell'elettore, suscettibile di possibili interferenze da parte di colui che ricopra determinate cariche.

Premesso :

- a) che nelle recenti elezioni amministrative nel Comune di Casal Velino si è candidato il Sig Caputo Antonio appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e presta servizio presso il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza con sede in Napoli, Centro Direzionale - Isola B/5 - Torre Francesco - 81034.  
Il Nucleo Speciale è stato istituito con Decreto del Ministro delle Finanze 5 maggio 1999, secondo i dettami dell'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha sede a Napoli ed è articolato, organicamente, su due Gruppi di Sezioni, di cui uno a Napoli ed uno a Roma. La competenza si estende a tutto il territorio nazionale.
- b) che l'art. 81 della Legge n. 121 del 1.4.1981 recita: " gli appartenenti alla Forze di Polizia candidati alle elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."
- c) che il Sig Caputo è già stato eletto nella precedente competizione del 2005 ed ha continuato a prestare servizio nel Nucleo Speciale per la Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza in contrasto con quanto enuncia la norma citata al punto b)
- d) che al momento dell'accettazione della candidatura la permanenza del candidato nell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività viola oggettivamente una norma costituzionalmente garantita, che impone lo svolgimento della competizione elettorale in condizione di uguaglianza fra i candidati, la norma intende tutelare l'elettorato attivo evitando che la qualitas di pubblico ufficiale, rivestita dal candidato, possa influenzare la volontà degli elettori;
- e) che la circolare della GdF n 400000/263 del 2003 con la quale si disciplinano le candidature dice " ...in concreto, potrà essere valutata, caso per caso, la possibilità di non adottare provvedimenti della specie per i militari impiegati, ad esempio, presso reparti non operativi, evitando così avvicendamenti che, rispetto alla tutela dell'elettorato attivo, si rivelerebbero del tutto ininfluenti; qualora ne ricorra il presupposto, sarà in linea di massima sufficiente limitare il movimento ad un reparto limitrofo alla circoscrizione di candidatura, nella quale tuttavia l'interessato non potrà essere riassegnato (anche se non eletto) prima che siano trascorsi tre anni (cfr. art. 81, 2° comma, L. 121/81)..."
- f) che la circolare sopracitata è stata dichiarata contra legem dalla sentenza n 580/2009 del Tribunale di Massa Carrara con la seguente motivazione "...E' sufficiente richiamare i rudimenti in materia di gerarchia delle fonti per concludere che la circolare in questione (che *apertis verbis* parla di "non applicare i provvedimenti richiamati nell'art. 81 .... ) è una norma regolamentare *contra legem* perchè, a fronte di una esplicita previsione normativa avente forza di legge ("gli appartenenti alle forze di polizia, .. non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati ... ") stabilisce una regola in contrasto con questa o che comunque limita la portata di questa al solo personale che presti servizio in reparti operativi.

Per quanto sopra premesso, io Tomasco Francesco nato a Nuoro il 06.04.1970 e residente alla loc Serra n 14 Acquavella (SA),

CHIEDO

Che vengano verificate le presunte condizioni di ineleggibilità sopra esposte riguardanti la posizione del Sig Antonio Caputo

Distinti saluti!

Casal Velino li  
19 Aprile 2010

Firma

Tomasco Francesco



Letto, approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
F.to rag.Domenico GIORDANO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to avv.Silvia Pisapia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to d.ssa Maria Antonietta Salatto


Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 25.05.2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 25.05.2010



Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addi, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
d.ssa Anna Caruso

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:**

- SETTORE..... UFFICIO .....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....